



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ~~10000/2001~~, proposto dal signor ~~XXXXXXXXXX~~,
~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio
eletto presso di questi in Roma, viale delle Medaglie d'Oro 266;

contro

il Ministero della Difesa, non costituito;

nei confronti di

~~Luigi Mari D'Amico, Marco Reitano, Anna Volo, Ciriaco Cesare De Pina, Paris
Geronzi, Fabio Stefanini, Ettore Dell'Aceto, Pietro Antonio Marconi, Stefano
Fanni, Giampaolo Pacci e Marco Liccardo~~, non costituiti;

avverso

la sua mancata iscrizione nel quadro d'avanzamento al grado superiore per l'anno
~~XXXXXX~~

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

*foglio matricolare e
i valutati dalla competente*

*incontra nel valutare (a
mento siano destinate a*

*solo sotto il profilo del
la legittimità del cennato
: "ora per allora") e*

come da dispositivo.

one Prima Bis)

nulla il provvedimento costituentene

a
o,
ilo
otta
o dei
ivo.
Quarta)
epigrafe
e spese del
dall'autorità

RE DEL LAZIO

Relatore, nell'udienza pubblica [REDACTED], il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, il Tenente Colonnello [REDACTED] ha impugnato – ritenendola illegittima sotto più profili – la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l'anno [REDACTED].

Il soggetto in questione si duole, precipuamente, del fatto che i titoli – e, più in generale, i precedenti di carriera – che connotano il suo *curriculum* professionale siano stati (in assoluto: e in rapporto a quelli dei controinteressati originariamente intimati) inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale (le cui determinazioni, per di più, sarebbero state assunte a conclusione di un procedimento caratterizzato da alcuni vizi di natura formale).

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza [REDACTED] (in cui si è preso atto che il [REDACTED] ha provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio), il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata l'intrinseca fondatezza.

Se – invero – buona parte di quanto sostenuto (*rectius*: lamentato) dal [REDACTED] non appare condivisibile: in quanto

a) *la documentazione caratteristica dell'interessato non evidenzia un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell'Ufficiale scrutinato da palesare con immediatezza l'assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere il grado di tale livello;*

b) *il [REDACTED] (in particolare) non è sempre stato destinatario (come richiesto dalla, ormai consolidata, giurisprudenza formatasi sul punto) di citazioni di apprezzamento e/o compiacimento;*

c) *"in subjecta materia"* (caratterizzata dal fatto che i giudizi quali quello di cui è causa devono esser formulati in senso assoluto: e non in termini comparativi), la valutazione dei singoli titoli non ha — ai fini della compiutezza delle determinazioni finali — una vera e propria autonomia: dovendo, tutti gli elementi, esser considerati nel loro insieme (di modo che la mancanza di uno o più requisiti, da parte degli aspiranti alla promozione, può largamente esser supplita — nei confronti di altri parigrado — dall'entità di titoli diversi: apprezzati come equivalenti, o plusvalenti, nell'ambito di un giudizio complessivo e indivisibile);

se, a voler esser ancora più specifici (nella confutazione delle asserzioni attoree)

d) *i titoli accademici non possono assumersi, da soli, quali elementi determinanti ai fini dell'avanzamento* (dato che la valenza del profilo culturale ed intellettuale di un candidato dipende — più che da essi — dall'effettiva profondità, ampiezza ed organicità del patrimonio di informazioni e cognizioni possedute: e — soprattutto — dalla capacità di farne un sapiente ed appropriato utilizzo, in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza ed all'affidamento che può derivarne — in termini di efficienza — per l'Amministrazione interessata);

e) *il giudice amministrativo, pena la violazione del basilare principio organizzativo della "tripartizione dei Poteri", non può neppure quantificare l'importanza degli incarichi ricoperti dai vari Ufficiali* (che, del resto, non è — di per se — attributiva di speciali capacità);

f) *le stesse benemerienze non rivestono, qui, un peso decisivo: non foss'altro perché trovano giustificazione nell'accidentalità sottesa al procedimento volto al loro conferimento;*

g) *il ████████ ha conseguito, nei Corsi da lui frequentati, risultati che non possono certo definirsi "di spicco": e che, comunque, non sono migliori — nel loro insieme — di quelli ottenuti dai suoi contendenti;*

h) *questi ultimi (che hanno svolto, anch'essi, compiti istituzionali prestigiosi ed impegnativi) sono, senz'altro, Ufficiali di grande caratura professionale (quanto meno pari — soprattutto sotto il fondamentale profilo dell'attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, connesse al grado superiore — a quella del ricorrente),*

non ci si può – peraltro – esimere dal rilevare (e, sotto questi particolari profili, le argomentazioni attoree colgono – come si suol dire – “nel segno”) come, dall’analisi dettagliata dei documenti caratteristici del ricorrente (da un lato) e dei controinteressati [redacted] (dall’altro), non si evincono differenze tali da giustificare la valutazione (nettamente migliore, complessivamente, rispetto a quella del ricorrente) ottenuta da questi ultimi soggetti.

Si rileva, più in particolare (con la precisazione che quanto sostenuto dall’interessato non ha formato oggetto, in corso di causa, di alcuna smentita)

-che il [redacted] ha avuto 17 valutazioni di eccellenza: contro le 10 di [redacted] e [redacted] e

-che, solo tre volte, il [redacted] stesso è stato giudicato “superiore alla media”: contro (ad esempio) le 9 volte del [redacted]

Se, a ciò, si aggiunge

-che uno degli encomi riportati dal [redacted] non è stato trascritto nel suo foglio matricolare e

-che due Corsi “NATO” da lui frequentati non risultano esser stati valutati dalla competente Commissione ministeriale,

si può ben comprendere come le perplessità che il Collegio incontra nel valutare (a sua volta) la congruità dell’impugnato giudizio di avanzamento siano destinate a trovare ulteriore alimento.

Le riscontrate irregolarità – anche a volerle considerare solo sotto il profilo del (dedotto) difetto di istruttoria – non possono che inficiare la legittimità del cennato giudizio (che dovrà, chiaramente, esser riformulato: “ora per allora”) e determinarne il conseguente annullamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;



-condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 4 maggio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere